

Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO AGGIORNATO al 30 giugno 2021

Indicazioni operative
in materia di formazione professionale
aggiornate a seguito del DL 18 maggio 2021 n. 65

Premesse

Le seguenti Indicazioni operative si applicano sull'intero territorio regionale e vengono incontro alle esigenze di flessibilità degli Organismi Formativi per la fase di avvio e di gestione dei progetti di formazione riconosciuti o finanziati dalla Regione durante il periodo dell'emergenza sanitaria.

Tali indicazioni sono aggiornate alle disposizioni del dl 18 maggio 2021 n. 65 (Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19) che all'articolo 10 ha stabilito che **“Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma14, del decreto-legge n. 33 del 2020.”**.

Le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali sono state approvate con ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021. Quindi **tutte le attività formative in presenza devono svolgersi nel rispetto di queste linee guida nazionali.**

Le indicazioni che seguono si applicano dal primo luglio 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (che in base al DL 22 aprile 2021, n. 52 è al 31/07/2021). Saranno date successive indicazioni prima della cessazione dello stato di emergenza per il prosieguo delle attività.

1. ATTIVITA' FORMATIVE TEORICHE D'AULA

Per la **formazione d'aula teorica** del percorso formativo si distinguono le seguenti casistiche:

- a) i corsi già avviati in aula in modalità FAD** possono proseguire in tale modalità. Se l'Organismo formativo intende passare alla modalità in presenza, è necessario che acquisisca il consenso di tutti gli allievi. In quest'ultimo caso è necessario inviare al Settore regionale competente il calendario delle lezioni e una comunicazione circa il consenso di tutti gli allievi allo svolgimento in presenza.
- b) I corsi non ancora avviati in aula, pubblicizzati prevedendo la modalità di realizzazione FAD,** possono essere avviati in FAD. L'Organismo formativo può decidere di avviare il percorso in presenza dandone comunicazione agli iscritti. In tal caso, agli allievi iscritti che intendano ritirarsi deve essere garantita la restituzione di eventuali somme già versate. La scelta di avviare il percorso in presenza deve

essere comunicata al Settore regionale competente corredata dal calendario delle lezioni.

- c) **I nuovi corsi, per i quali non è iniziata la fase di pubblicizzazione**, potranno svolgersi in FAD o in presenza. L'Agenzia formativa indicherà la modalità di svolgimento in sede di pubblicizzazione.

Si conferma che tutta l'aula dovrà seguire le stesse modalità di erogazione (tutti in FAD o tutti in presenza); potranno esservi alcune eccezioni molto limitate:

- se il corso si svolge in presenza, è possibile l'erogazione in FAD in casi eccezionali che dovranno essere precisamente motivate, documentate e autorizzate dal Settore regionale competente, come nel caso di allievi con particolari problematiche di natura sanitaria;
- se il corso si svolge in FAD, rimane ferma la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione di allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli altri allievi che sono in formazione a distanza.

Le **caratteristiche** della FAD sincrona sono indicate negli atti regionali adottati nel periodo dell'emergenza sanitaria. In particolare, per i **percorsi finanziati con risorse FSE**, si rinvia a quanto prevedono le circolari dell'Autorità di gestione FSE del 24 marzo 2020 e del 3 aprile 2020 sulla modalità di FAD sincrona; **per i percorsi finanziati con risorse del PON IOG (Garanzia Giovani)**, si rinvia alla circolare della Direzione Istruzione e Formazione del 23 marzo 2020; **per i percorsi riconosciuti**, si rinvia al decreto dirigenziale n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.

Ai fini dei controlli da parte dei Settori regionali competenti, le piattaforme per la FAD sincrona devono consentire un accesso che sia libero ed immediato al personale del Settore regionale competente, ovvero senza la necessità di preavviso. A tal fine, l'organismo formativo deve indicare, con la comunicazione di avvio della FAD sincrona, le credenziali per l'accesso.

2. ATTIVITA' PRATICHE

Le attività pratiche, laboratoriali e gli stage **si realizzano in presenza** nel rispetto del protocollo previsto per il settore e per lo specifico luogo ove si realizza l'attività ove necessario modulando gli orari di entrata e uscita.

Tuttavia, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, se ricorrono eccezioni limitate e documentate, per esempio per gravi motivi di salute, ai settori regionali competenti può essere richiesta l'**autorizzazione** ad attivare il **laboratorio** o lo **stage in modalità FAD** per il periodo necessario. Rimane fermo che ciò è consentito nei soli casi di riproducibilità delle attività pratiche in presenza attraverso gli strumenti dell'ICT.

Per attivare questa modalità FAD a favore dei casi eccezionali indicati, l'organismo formativo chiede autorizzazione (anche via email e preventivamente all'attivazione della FAD) al Settore regionale competente nella quale:

- indica se le attività possono essere riproducibili con gli strumenti dell'ICT;
- indica la motivazione urgente e certificata dalla quale risulta la necessità di chiedere l'utilizzo della FAD. L'Agenzia formativa conserva agli atti la documentazione comprovante la richiesta. Nel caso di isolamento preventivo, in cui manca la certificazione medica, l'Agenzia formativa può acquisire dall'allievo interessato un'autodichiarazione. Tutta la documentazione deve essere conservata agli atti dall'Agenzia formativa e messa a disposizione del Settore regionale competente che può chiederne la presa visione.
- dichiara che possiede la strumentazione tecnica per attivare la FAD sincrona. In particolare indica: la strumentazione che prevede di utilizzare per i collegamenti on line, che tale strumentazione consente di far seguire le lezioni contestualmente a quelle che si svolgono in classe; garantisce la tracciabilità dello svolgimento delle attività e della partecipazione attraverso report automatici, il web link per il collegamento e

l'indicazione del numero di giorni per i quali prevede l'uso della FAD (es. coincidente con il periodo di malattia contenuto nel certificato);

- dichiara di aver verificato che l'allievo o il docente ha la strumentazione tecnica per seguire l'attività in FAD.

Si precisa, inoltre, che l'azienda nella quale si svolge lo stage può avere in corso ammortizzatori in deroga.

I settori regionali competenti attiveranno i dovuti controlli. In questo caso il controllo in loco verrà effettuato nei locali dell'agenzia/azienda ed i controllori verificheranno contestualmente che gli allievi ai quali è stata concessa l'autorizzazione a frequentare da remoto siano effettivamente collegati.

3. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) E DROP OUT

Per i percorsi IeFP e per i percorsi biennali per drop out le attività formative teoriche si svolgono secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.

Le modalità per svolgere **lo stage dei percorsi IeFP e dei percorsi drop out** sono contenute nel decreto n. 20850 del 18 dicembre 2020 e nella circolare n. 0038376 del 29 gennaio 2021.

Si precisa, inoltre, che l'azienda nella quale si svolge lo stage può avere in corso ammortizzatori in deroga.

Per i **percorsi drop out** che si trovano nella seconda annualità, nei casi in cui gli organismi formativi rilevano delle difficoltà a reperire le aziende, è consentito richiedere al Settore regionale competente l'autorizzazione a ridurre le ore di stage, garantendo in ogni caso la percentuale minima del 30% delle ore totali del percorso (pari a 630 ore), come previsto dal decreto n. 7331 del 3 maggio 2021 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la realizzazione dello stage nei percorsi biennali per drop out".

Per i percorsi IeFP e per i percorsi drop out, gli esami si svolgono in presenza.

Poiché, ai sensi del comma 2, lettera e) art. 58 del Decreto legge del 25 maggio 2021 n. 73, l'anno scolastico e formativo 2020/2021 resta valido anche se non è stato effettuato il numero minimo di ore previste dal percorso formativo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è consentita l'ammissione all'esame degli allievi che non hanno raggiunto:

- la percentuale minima del 75% di frequenza alle attività formative annuali (in deroga a quanto previsto al comma 2 art. 20 del D. Lgs. 226/2005);
- la percentuale minima del 50% di presenza alle attività di stage esterno (in deroga a quanto previsto dalla DGR 988/2019 e smi).

L'individuazione della percentuale minima di stage necessaria per l'ammissione all'esame è rimessa all'istituto scolastico/organismo formativo in quanto collegata alla preparazione raggiunta dagli allievi e alla valutazione delle competenze che questi ultimi devono acquisire nel contesto pratico per poter sostenere un esame di qualifica o diploma professionale. Nel caso in cui sia stata svolta una percentuale di stage inferiore a quella prevista per l'ammissione all'esame, il responsabile del progetto dovrà comunicare con pec al competente Settore i nominativi degli allievi interessati, la percentuale di stage realizzata da ciascun allievo e che la stessa è sufficiente per l'acquisizione delle competenze minime per l'accesso all'esame. Tale comunicazione sarà allegata al verbale di esame.

Nel caso di realizzazione di attività mista stage/project work/impresa simulata/progetto d'impresa, la valutazione della UF stage è data dalla media tra le attività svolte.

4. TIROCINI EXTRACURRICULARI

I **tirocini extracurricolari** possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività.

Nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo dei tirocini extracurricolari consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, il tirocinio può essere svolto a distanza attraverso l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) messe a disposizione dal soggetto ospitante, previo accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo.

Si rinvia alla circolare del 16 marzo 2020 e alla Delibera di Giunta regionale n. 523 del 21 aprile 2020.

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Gli **esami finali dei percorsi formativi**, per i quali, alla data di pubblicazione delle presenti Indicazioni operative, l'Agenzia Formativa ha già richiesto la nomina della Commissione d'esame, si svolgeranno secondo le modalità delle precedenti Indicazioni operative. Può essere tuttavia sempre presentata richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'esame in presenza al Settore regionale competente.

Gli **esami finali dei percorsi formativi**, per i quali l'Agenzia Formativa non ha ancora richiesto la nomina della Commissione d'esame, si svolgeranno secondo le modalità indicate dall'Agenzia nella stessa richiesta e cioè o interamente in presenza o secondo le modalità delle precedenti Indicazioni operative¹.

La Commissione d'esame si riunisce in presenza.

Se un commissario è in isolamento o in quarantena preventiva, qualora non ne fosse possibile la sostituzione, la commissione si svolge a condizione che il commissario assente possa partecipare da remoto e in modalità sincrona audiovideo in modo da garantire la contestuale presenza dei commissari per tutta la durata della sessione di esame. Gli altri commissari partecipano comunque in presenza. Per la firma della documentazione inerente l'esame, qualora il commissario che partecipa in remoto non disponga della firma digitale o della posta certificata personale, provvederà, via email, a dare conferma di lettura e condivisione degli atti e degli esiti delle valutazioni e a firmare appena ciò gli sarà possibile.

Nel caso siano presenti candidati che si trovino in isolamento o in quarantena preventiva (emergenza covid) che non possono partecipare alla prova pratica in presenza, l'organismo formativo valuta, previo raccordo con il Settore regionale competente, una delle seguenti possibilità:

- rinviare la data dell'esame;
- organizzare una sessione di esame suppletiva per svolgere la sola prova pratica;
- verificare con il Settore regionale competente la possibilità di inserire il candidato in una sessione di

¹ Si riportano le precedenti indicazioni operative relative alle MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Per gli esami finali previsti nei percorsi di formazione regolamentata si applica quanto previsto dall'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria" del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9 e dal decreto n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.

Per gli altri esami finali dei percorsi formativi, ivi inclusi gli esami drop out e gli esami dei percorsi di qualifica e di formazione obbligatoria normati solo a livello regionale, devono essere erogati a distanza in modalità sincrona. Le prove di laboratorio o tecnico pratiche, così come sono state progettate, possono essere svolte in presenza. E' fatta salva la possibilità di svolgere l'esame in presenza per gli allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, contestualmente allo svolgimento on line con gli altri allievi che sono collegati per svolgere l'esame a distanza. In casi limitati, se un alunno non possiede la strumentazione necessaria per svolgere l'esame in modalità remota, l'Agenzia può mettere a disposizione la strumentazione tecnica necessaria e predisporre delle postazioni agli alunni che ne hanno bisogno presso la sede dell'Agenzia stessa. Tali postazioni devono essere limitate e distanziate secondo le misure di prevenzione previste per le attività in presenza. Il verbale riporta il nominativo degli alunni che hanno preso parte all'esame in questa modalità. Le prove dell'esame sono quelle approvate nel progetto formativo. Non sono previste riprogettazioni. L'Agenzia formativa comunica all'UTR competente le prove che si svolgeranno da remoto e le eventuali prove che si dovranno svolgere in presenza. Comunica altresì di avere la strumentazione informatica necessaria e di aver accertato che gli allievi abbiano la strumentazione tecnologica idonea a svolgere l'esame finale in remoto. Segnala eventuali casi rientranti tra quelli che necessitano di collegarsi dalla sede dell'Agenzia. Si tratta di una comunicazione e non di una autorizzazione.

- esame organizzato dalla stessa Agenzia o da altra Agenzia;
- in via eccezionale, e solo per questa casistica, può proporre una riprogettazione della prova pratica per sostituire quella approvata nel progetto formativo con un'altra realizzabile in modalità a distanza. La sostituzione della prova interessa tutta la classe. La riprogettazione sarà autorizzata dal Settore regionale competente solo se l'Agenzia fornirà evidenza dichiarando che la nuova prova permette di ottenere risultati osservabili e misurabili anche a distanza. In questo caso, l'Agenzia richiede al Settore regionale competente, almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'esame, la riprogettazione della prova. Il Settore regionale competente procede ad una valutazione con il supporto del Settore "Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema". Il Settore regionale competente comunica, via email, all'organismo formativo l'esito della verifica in merito alla riprogettazione della prova.

6. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ALTRE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO

Tutte le altre attività previste dai progetti formativi (selezione ed eventi e manifestazioni conclusive) si possono svolgere in presenza fermo restando il rispetto delle linee guida nazionali per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate con ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021.

Per lo **svolgimento a distanza della selezione**, l'OF deve inviare tramite Pec all'UTR specifica richiesta di autorizzazione.

In particolare nel caso di selezione a distanza:

- i colloqui individuali devono essere svolti mediante collegamento sincrono audio e video mediante l'utilizzo di piattaforme e modalità on line;
- le prove scritte, ove previste, dovranno essere somministrate in modalità da remoto, ad esempio prevedendo la convocazione degli iscritti attraverso mail con verifica del ricevimento di conferma di lettura, mantenuta agli atti, con somministrazione via web in contemporanea a tutti gli iscritti di un test tramite la piattaforma con temporizzatore che preveda la chiusura in automatico del test allo scadere del tempo utile;
- deve essere conservata agli atti e resa disponibile per i controlli idonea documentazione attestante lo svolgimento delle prove, le modalità e le risultanze del processo selettivo e l'identità delle persone che vi hanno partecipato (verbale di selezione). E' responsabilità dell'organismo formativo procedere all'identificazione del candidato/a mediante visualizzazione del volto e documento di identità in streaming;
- sono escluse dalla realizzazione in modalità a distanza tutte le prove pratiche di selezione che comportino l'esecuzione di tecniche operative e/o l'utilizzo di specifiche strumentazioni e attrezzature.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata:

- descrizione delle modalità di svolgimento previsto che devono garantire pari trattamento e pari condizioni di accessibilità agli utenti;
- indicazione della strumentazione che si prevede di utilizzare per i collegamenti on line, che deve garantire pari opportunità di partecipazione all'utenza e tracciabilità dello svolgimento delle attività e della partecipazione attraverso report automatici, il calendario ed il web link per il collegamento;
- richiesta di autorizzazione alla rimodulazione finanziaria del progetto, ove necessario.

Per gli **eventi e le manifestazioni conclusive** possono essere svolti a distanza, previa comunicazione motivata con allegata:

- la calendarizzazione e la durata prevista dell'attività
- la piattaforma che si prevede di utilizzare per il lo svolgimento on line ed il web link per il collegamento;
- le modalità di svolgimento virtuale dell'attività;
- le modalità di coinvolgimento dei partecipanti, durante lo svolgimento della visita o evento (ad es. pre-vedendo commenti e domande scritte dei partecipanti), in fase di pubblicizzazione e di invito all'evento (locandine, ecc...);
- la coerenza rispetto all'obiettivo formativo;
- la tipologia di documentazione comprovante l'attività: registrazione del evento, report automatici delle connessioni
- richiesta di autorizzazione alla rimodulazione finanziaria del progetto, ove necessario.

7. MODALITA' DI REDAZIONE DEL VERBALE D'ESAME, DI TENUTA DEI REGISTRI DIDATTICI E DEI RENDICONTI

Per quanto riguarda il **verbale dell'esame finale**, la sezione C.4.3 della deliberazione della Giunta regionale 988/2019 prevede che “del verbale dovrà essere prodotta una **copia conforme all'originale** da consegnare al Presidente di Commissione che provvede a recapitarlo agli Uffici dell'Amministrazione competenti per la gestione delle susseguenti attività”. Si precisa che per produrre la copia conforme all'originale del verbale d'esame, l'Organismo Formativo può conservare agli atti il verbale originale cartaceo e contemporaneamente inviare alla Regione, per PEC, un documento informatico unico, costituito da due sezioni: una prima con una lettera di accompagnamento e l'attestazione di conformità, una seconda con la copia del verbale. L'attestazione di conformità inserita nella prima sezione del documento deve recitare "la presente copia informatica è conforme al documento analogico originale, ai sensi degli artt. 22 e 23 ter del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e alle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici". Tale documento informatico così costituito deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo formativo. Questa modalità sostituisce la trasmissione o la consegna dell'originale del verbale al Presidente della Commissione e agli uffici regionali.

Per quanto riguarda **la tenuta dei registri**, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 951 del 27/07/2021 “Procedure di gestione degli interventi formativi”, per tutta la durata del periodo di emergenza, la vidimazione di **nuovi** registri didattici avverrà **solo** in forma digitale. Per la vidimazione digitale dei registri, la procedura è stata indicata dalla circolare del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione del 13.3.2020. In particolare, gli organismi formativi inviano i registri in formato pdf direttamente ai dirigenti competenti, in modo che questi possano provvedere a firmarli digitalmente.

Per l'attività in FAD le presenze degli allievi sono registrate ed attestate dai report automatici delle connessioni registrate dalle piattaforme; tali presenze vengono poi riportate sui registri vidimati.

Per quanto riguarda **i rendiconti**, quest'ultimi saranno presentati in formato digitale.

8. FORMAZIONE REGOLAMENTATA E CASI PARTICOLARI

Per l'attività formativa teorica d'aula, i percorsi possono essere svolti in presenza secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 1). Per lo svolgimento in FAD, permangono le indicazioni presenti negli Accordi specifici tra le Regioni e le Province autonome in particolare quello del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9 e nel decreto n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.

Per lo svolgimento degli esami finali si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 5.

Il tema dello svolgimento delle attività formative per quanto riguarda la formazione regolamentata sarà oggetto di confronto in sede di Conferenza delle Regioni, anche al fine di eventuale revisione degli Accordi.

CASI PARTICOLARI

Per quanto riguarda **i corsi SAB** (Somministrazione alimenti e bevande) in linea con la Circolare del Settore “Sistema regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema” del 29 gennaio 2021 che recepisce la posizione degli assessori della Commissione “Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca” della Conferenza delle Regioni dello scorso 16 dicembre 2020, è possibile un utilizzo della formazione a distanza per i corsi SAB per il 100% del monte ore teorico, limitatamente all'attuale periodo emergenziale.

Le modalità tecniche per la FAD sono indicate nel decreto n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.

Sono fatte salve le esercitazioni laboratoriali che possono essere effettuate in presenza con il rispetto delle misure di igiene e sicurezza vigenti.

Per quanto riguarda **i corsi di Formazione obbligatoria per ispettore dei centri di controllo privati**

autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (modulo A, B e C) di cui all'Art. 13 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214, si comunica che è possibile erogare la parte teorica del percorso facendo ricorso all'utilizzo della FAD al 100% in modalità sincrona, a seguito delle note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2020 (per i moduli A e B) e del 4 novembre 2020 (per il modulo C).

Le modalità tecniche per la FAD sono indicate nel decreto n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.

Sono fatte salve le attività pratiche che possono essere effettuate in presenza con il rispetto delle misure di igiene e sicurezza vigenti.

Per quanto riguarda i corsi sulla **Salute e Sicurezza**, era già consentita la loro effettuazione in presenza. Pertanto i corsi in tale ambito possono essere svolti sia in presenza che a distanza in videopresenza sincrona. In ogni caso, per tali corsi, bisogna fare riferimento alla disciplina settoriale nazionale e regionale in materia che, ad es., dettaglia cosa debba intendersi per "modalità a distanza" (es. quando è possibile ricorrere all'e-learning e quando invece va fatto ricorso alla videoconferenza sincrona...) come indicato dalla deliberazione di GR n. 1611 del 21/12/2020 che riporta le Indicazioni fornite ai datori di lavoro riguardo i corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sul lavoro relativamente al periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le presenti indicazioni riguardano anche i percorsi di HACCP.

Se tali corsi rientrano nell'ambito dei corsi riconosciuti dal sistema della formazione professionale regionale (es. formazione RSPP/ASPP ecc.) e gestiti dalle agenzie formative accreditate da Regione Toscana:

- si rinvia alle indicazioni del precedente paragrafo 1;
- le modalità tecniche per la FAD sono indicate nel decreto n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.

9. FORMAZIONE IN AZIENDA

Tale formazione può essere effettuata in presenza nel rispetto delle linee guida per la ripresa in presenza nel settore di attività di riferimento. L'azienda sarà responsabile della corretta applicazione delle misure di contenimento, a tutela della sicurezza dei dipendenti posti in formazione.

10. APPRENDISTATO

Per l'**Apprendistato di I e III livello**, la formazione esterna è svolta secondo le indicazioni regionali per IeFP, IFTS e ITS e secondo le disposizioni del Ministero dell'Istruzione per i percorsi di competenza dello stesso Ministero.

Per quanto riguarda l'**apprendistato "professionalizzante"** si precisano alcuni aspetti relativi alla formazione esterna per gli apprendisti i cui datori di lavoro fruiscono di ammortizzatori sociali:

- gli apprendisti possono frequentare i corsi di formazione esterna solo in orario di lavoro. Ne consegue che gli apprendisti che in questo momento stanno beneficiando di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, oltre ad essere sospesi dalla prestazione di lavoro, sono sospesi anche dall'obbligo di formazione esterna fino al termine di fruizione dell'ammortizzatore sociale;
- poiché le modalità di fruizione degli ammortizzatori sono diversificate da impresa e impresa, è necessario che il Soggetto Attuatore ne sia informato al fine di programmare correttamente le attività di formazione. È quindi necessario che il Soggetto Attuatore acquisisca dal datore di lavoro comunicazione con la quale lo stesso dà atto che l'apprendista effettua la formazione in orario di lavoro e non sta beneficiando di ammortizzatore sociale o, in alternativa che l'apprendista effettua la formazione in orario di lavoro e beneficia parzialmente di ammortizzatore sociale (non a zero ore): in tal caso la formazione non potrà essere svolta durante i periodi in cui la prestazione di lavoro è sospesa per effetto della fruizione dell'ammortizzatore sociale. Nella stessa comunicazione, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore e al Settore regionale competente secondo le modalità

sopra indicate, eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente. Le comunicazioni sono conservate dal Soggetto Attuatore come documentazione progettuale.

Relativamente alla modalità di realizzazione dei percorsi di formazione esterna per le competenze di base e trasversali nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, si precisa quanto segue:

- possono essere svolti in modalità FAD sincrona i **corsi attualmente in svolgimento in modalità FAD e quelli che saranno avviati entro la fine dello stato di emergenza**;
- come previsto dall'Avviso Pubblico approvato con DD 5403/2016 all'art. 13, punto 2, lettera c) gli allievi dovranno essere suddivisi, ove possibile, secondo criteri omogenei in relazione al titolo di studio, alle qualifiche di avviamento e alla durata del percorso di formazione.
- il soggetto attuatore comunica i calendari relativi alla FAD sincrona al Settore regionale competente al fine di consentire le attività di controllo e la verifica;
- Il soggetto attuatore individua il tutor FAD previsto dall'avviso e comunica al Settore regionale competente le idonee modalità e strumenti per il tutoraggio, rafforzate rispetto all'ordinaria fruizione presso la sede dell'agenzia o presso i poli di teleformazione regionali.
- i registri individuali degli apprendisti dovranno riportare indicazione della fruizione in modalità FAD sincrona.
- in caso di mancata disponibilità di strumenti per la fruizione della Fad sincrona la formazione dell'apprendista si svolge in presenza.

La Regione non è responsabile degli aspetti inerenti alle modalità in cui la prestazione di lavoro è resa.

11. CONTROLLI SUL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO

I servizi PISLL delle aziende USL, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l'adozione delle procedure di sicurezza anti-contagio. La verifica è principalmente finalizzata a valutare l'efficacia delle procedure di sicurezza anti contagio adottate, a informare e assistere imprese, attività commerciali e lavoratori in genere per l'applicazione di corrette misure di tutela della salute nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di contenere al massimo la diffusione del COVID- 19.

Queste indicazioni procedurali potranno essere riviste, anche in considerazione dell'evoluzione epidemiologica della pandemia nei prossimi mesi.